



**TRIBUNALE DI LECCE**

**Sezione Lavoro**

**Il Giudice**

A scioglimento della riserva assunta alla udienza odierna,  
 letto il ricorso ex art.700 c.p.c. presentato il 18/4/2017 nel procedimento iscritto al  
 numero in epigrafe da -----, nato a ----- il -----, rappresentato e difeso  
 dall'Avv. Stefania Isola, avverso Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e Ufficio  
 Scolastico Regionale- Ufficio VI Ambito territoriale per la Provincia di Lecce, rappresentati  
 e difesi dai Dottori -----;

letti gli atti,

rilevato che il ricorrente - premesso di essere docente a tempo indeterminato nella  
 Scuola Secondaria di 2° grado, Classe di Concorso A028 Educazione Artistica, immesso  
 in ruolo dall'1/9/2013, a seguito di Concorso ordinario come docente di sostegno,  
 attualmente in servizio presso l'istituto comprensivo di ----- espone di aver lavorato  
 con contratto a tempo determinato, prima della immissione in ruolo, come insegnante di  
 sostegno e chiede il riconoscimento del suo diritto a partecipare alle operazioni di  
 mobilità per l'anno 2017 - 2018 per il trasferimento su posto comune, avendo superato il  
 vincolo quinquennale sul sostegno previsto dalla legge, previa disapplicazione dei Decreti  
 Ministeriali del 2014 e del 2015 che considerano ai fini del superamento del vincolo  
 quinquennale unicamente gli anni successivi alla immissione in ruolo;

rilevato che il ricorrente, sotto il profilo del "periculum in mora", paventa il danno che  
 subirebbe dall'impossibilità di far valere il servizio pre ruolo per il superamento del  
 vincolo quinquennale nelle procedura di mobilità 2017/2018 avviata ad Aprile 2017  
 attraverso appositi contratti integrativi, che prevedono obbligo di presentare la domanda  
 di mobilità entro il 6/5/2017;

letta la memoria di costituzione della parte convenuta, nella quale si chiede la reiezione  
 del ricorso, deducendo la correttezza del proprio operato e la mancanza di "*periculum in  
 mora*";

rilevato che il provvedimento cautelare previsto dall'art.700 c.p.c. presuppone un  
 apprezzamento sia della fondatezza della pretesa dell'istante in termini quanto meno  
 probabilistici, sia della esistenza di una minaccia di pregiudizio imminente e  
 irreparabile, tale che in caso di mancata adozione della cautela il diritto fatto valere nel  
 processo subirebbe una lesione irreversibile;





immissione in ruolo, per cui ritiene di aver diritto al trasferimento su posto “comune” all’apertura delle procedure di mobilità “straordinaria” previste per l’anno scolastico 2017/2018.

La norma sopra richiamata va correttamente interpretata alla luce della direttiva 1999/70/CE, la cui clausola 4 è stata interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza C-177/2010 dell’8.9.2011, nel senso che *“osta a che i periodi di servizio prestati da un dipendente pubblico temporaneo di un’amministrazione pubblica non vengano presi in considerazione ai fini dell’accesso di quest’ultimo, divenuto nel frattempo dipendente pubblico di ruolo, ad una promozione per via interna cui possono esclusivamente aspirare i dipendenti pubblici di ruolo, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi del punto 1 di tale clausola. Il semplice fatto che il dipendente pubblico temporaneo abbia prestato detti periodi di servizio in base ad un contratto o un rapporto di lavoro a tempo determinato non costituisce una tale ragione oggettiva.*

Nella stessa sentenza viene precisato che *“Nell’ipotesi in cui un giudice nazionale, compresa una Corte costituzionale, escludesse l’applicazione della direttiva 1999/70 e dell’accordo quadro al personale dell’amministrazione pubblica di uno Stato e/o permettesse disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici temporanei e i dipendenti pubblici di ruolo in mancanza di ragioni oggettive nell’accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro, si dovrebbe concludere che una giurisprudenza siffatta sarebbe contraria alle disposizioni di tali atti del diritto dell’Unione e violerebbe gli obblighi che, nell’ambito delle loro competenze, incombono alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di assicurare la tutela giuridica attribuita ai singoli dalle disposizioni di detto diritto e di garantirne la piena efficacia”.*

Una norma nazionale non può, quindi, prevedere che, in assenza di ragioni oggettive, per i dipendenti pubblici di ruolo, nel confronto con altri dipendenti pubblici di ruolo, non siano presi in considerazione i periodi di servizio prestati in qualità di dipendente temporaneo, perché sarebbe contraria alla clausola 4 dell’accordo, creando una disparità di trattamento in sede di valutazione dell’anzianità e dell’esperienza professionale acquisita ai fini di una procedura di selezione interna.

Se lo scopo dell’art. 127, comma 2, della legge n. 29771994 è quello di prevedere un’esperienza quinquennale nell’attività didattica di sostegno, perché un docente possa ottenere il trasferimento in un posto “comune”, non rileva se detta esperienza sia stata acquisita prima o dopo l’immissione in ruolo, per cui non vi sono quelle ragioni oggettive, di cui alla direttiva comunitaria, che, sole, giustificerebbero una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, a seconda che abbiano svolto il quinquennio di



